



15710-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Antonello Cosentino - Presidente *patrocinio spese Stato*

dott. Elisa Picaroni - Consigliere R.G.N.: 7016/2019

dott. Luigi Abete - Consigliere rel. Cron.: 15710

dott. Annamaria Casadonte - Consigliere Ud.: 20/1/2021

dott. Rossana Giannaccari - Consigliere C.C.

ha pronunciato la seguente

REP. STAD

ORDINANZA

sul ricorso 7016 - 2019 R.G. proposto da:

MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 97591110586 - in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

RICORRENTE

contro

BG - c.f. X / p.i.v.a. X -

CMVG - c.f. X -

TGMA - c.f. X - questi

ultimi anche in veste di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore CTLV

- c.f. X - elettivamente

domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Bergamo, alla via Tasso, n.

79, presso lo studio dell'avvocato Matteo Passeri che li rappresenta e difende

in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTI

MINISTERO GIUSTIZIA
PROMOTTAZIONE A DEBITO

M¹

503
21



4. Con ordinanza del 19.12.2018 il Tribunale di Brescia accoglieva l'opposizione e liquidava il compenso dovuto all'avvocato GB ; compensava integralmente le spese del giudizio di opposizione.

5. Avverso tale ordinanza il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente provvedimento.

L'avvocato GB , VGCM e MATG , anche quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore LVCT , hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. Con l'**unico motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell'art. 134 del d.p.r. n. 115/2002.

Deduce che ha errato il tribunale ad opinare per l'applicabilità analogica dell'art. 134 del d.p.r. n. 115/2002.

Deduce che viceversa il presidente del tribunale aveva correttamente reputato, in prima istanza, che l'accordo transattivo avrebbe dovuto contemplare la liquidazione delle spettanze dovute al difensore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

8. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente il



ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380 *bis*, 2° co., cod. proc. civ.

9. In ogni caso, pur al di là del rilievo testé riferito, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

10. Il motivo di ricorso dunque **va** senz'altro **respinto**.

11. Invero, così come ha esattamente affermato il Tribunale di Brescia, la transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In particolare, se è vero – come è vero – che, ai sensi dell'art. 134 d.p.r., 2° co., n. 115/2002, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate – e quindi anche per gli onorari e le spese dovuti al difensore (*art. 131, 4° co., lett. a), d.p.r. n. 115/2002*) – quando per effetto della transazione la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese, ciò vuol dire che la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze.

Non sembra dunque configurabile un onere del difensore "di attivarsi allo scopo di inserire nell'accordo [transattivo] anche la liquidazione del proprio onorario" (*così ricorso, pag. 5*).

Va debitamente soggiunto che il Tribunale di Brescia ha dato atto che "l'importo dell'assegno versato a titolo di risarcimento ed esibito supera il sestuplo di quanto liquidato a titolo di spese".

12. In dipendenza del rigetto del ricorso il Ministero ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.



13. Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, il Ministero ricorrente sia tenuto a versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 del medesimo d.p.r.

E' "principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge" (*così in motivazione Cass. sez. un. 8.5.2014, n. 9938*).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia, a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Il presidente
dott. Antonello Cosentino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
6 GIU. 2021
Roma.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

MA 5